

## Trattamento degli omaggi

Artt. 2 e 19-bis1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 3 D. Lgs. 2.09.1997, n. 313 - L. 24.12.2007, n. 244 - Art. 31 L. 23.12.2000, n. 388 - D.M. 19.11.2008 - C.M. 27.04.1973, n. 32 - C.M. 30.04.1980, n. 20/270516 - C.M. 23.02.1994, n. 13 - C.M. 24.12.1997, n. 328/E, p. 3.4 - C.M. 4.06.1998, n. 141/E - C.M. 16.07.1998, n. 188/E - Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 59/E - R.M. 6.03.1973, n. 528401 - R.M. 13.11.1975, n. 501775 - R.M. 23.12.1975, n. 503527 - R.M. 8.04.1980, n. 9/121 R.M. 15.03.1990, n. 625989 R.M. 16.10.1990, n. 666305 - R.M. 20.05.1991, n. 490473 - R.M. 19.11.1993, n. 12-1755 - R.M. 1.07.1994, n. 6/0865 Art. 30 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 9 D. Lgs. 14.09.2015, n. 147

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati. Gli omaggi natalizi hanno un trattamento fiscale differenziato a seconda che i beni ceduti siano o meno oggetto dell'attività e il destinatario sia un cliente o un dipendente.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>DEFINIZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tratta di cessioni di beni per le quali non è previsto un corrispettivo.</li> <li>• Se hanno ad oggetto beni non prodotti o normalmente non commercializzati dalle imprese, si considerano spese di rappresentanza.</li> <li>• Se hanno ad oggetto beni che rientrano nell'attività di impresa non costituiscono spese di rappresentanza in quanto al momento dell'acquisto/produzione non si conosce la loro esatta destinazione.</li> </ul>						
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto ministeriale e sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.</li> <li>• I requisiti da verificare sono i seguenti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. inerenza;</li> <li>.. gratuità;</li> <li>.. finalità promozionale o di pubbliche relazioni;</li> <li>.. ragionevolezza e coerenza.</li> </ul> </li> <li>• Le spese sono deducibili in misura pari:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. all' 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;</li> <li>.. allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;</li> <li>.. allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.</li> </ul> </li> </ul>						
<b>TRATTAMENTO FISCALE</b>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="496 1608 667 1758">Beni rientranti nell'attività di impresa</td> <td data-bbox="699 1608 1331 1758"> <b>Beni di qualsiasi importo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è interamente deducibile.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti è interamente detraibile. La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva. La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente. Va emessa una fattura o una autofattura.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1774 667 1901">Beni non rientranti nell'attività di impresa</td> <td data-bbox="699 1774 1331 1901"> <b>Beni di importo unitario non superiore a € 50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è interamente deducibile.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione <b>non</b> soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="699 1917 1331 2069"> <b>Beni di importo unitario superiore a € 50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è deducibile nei limiti previsti per le spese di rappresentanza.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti <b>non</b> è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione <b>non</b> soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> </ul> </td> </tr> </table>	Beni rientranti nell'attività di impresa	<b>Beni di qualsiasi importo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è interamente deducibile.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti è interamente detraibile. La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva. La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente. Va emessa una fattura o una autofattura.</li> </ul>	Beni non rientranti nell'attività di impresa	<b>Beni di importo unitario non superiore a € 50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è interamente deducibile.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione <b>non</b> soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> </ul>		<b>Beni di importo unitario superiore a € 50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è deducibile nei limiti previsti per le spese di rappresentanza.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti <b>non</b> è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione <b>non</b> soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> </ul>
Beni rientranti nell'attività di impresa	<b>Beni di qualsiasi importo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è interamente deducibile.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti è interamente detraibile. La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva. La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente. Va emessa una fattura o una autofattura.</li> </ul>						
Beni non rientranti nell'attività di impresa	<b>Beni di importo unitario non superiore a € 50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è interamente deducibile.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione <b>non</b> soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> </ul>						
	<b>Beni di importo unitario superiore a € 50</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il costo è deducibile nei limiti previsti per le spese di rappresentanza.</li> <li>• Ai fini <b>Iva</b>, l'imposta assoluta sugli acquisti <b>non</b> è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione <b>non</b> soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.</li> </ul>						

**OMAGGI**

**gestione amministrativo-contabile**

**OMAGGI AI DIPENDENTI**

**DEFINIZIONE**

• Si tratta, come nel caso degli omaggi a clienti/fornitori, di cessioni gratuite di beni, cui non corrisponde una contropartita. Tuttavia, tali costi non possono qualificarsi come spese di rappresentanza in difetto del requisito di sostenimento per finalità promozionali (Ag. Entrate, circ. 34/E/2009).

• Nel caso di beni rientranti nell'attività dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza.

**TRATTAMENTO FISCALE PER DIPENDENTE**

• L'art. 112 del D.L. 104/2020 ha previsto, per l'anno solare 2020, il raddoppio della soglia per l'esenzione Irpef di beni e servizi ceduti ai dipendenti; pertanto, la soglia passa da € 258,23 a € 516,46.  
• La norma prevede espressamente che il limite non costituisca una franchigia, ma una condizione soglia. Per tale ragione il superamento dell'importo fissato nella norma comporta la tassazione dell'intero importo.

**TRATTAMENTO FISCALE PER AZIENDA**

• Beni rientranti nell'attività di impresa

**Beni di qualsiasi importo**

• Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.  
• Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti è interamente detraibile. La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva. La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente. Va emessa una fattura o una autofattura.

• Beni non rientranti nell'attività di impresa

**Beni di qualsiasi importo**

• Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.  
• Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti non è detraibile e la successiva cessione gratuita è un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

## TRATTAMENTO FISCALE IVA

### SPESE DI RAPPRESENTANZA

C.M. 21.07.1998, n. 188/E  
Art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972

- **Beni non oggetto dell'attività**
    - Costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio **non rientra** nell'attività propria dell'impresa.
  - **Beni oggetto dell'attività**
    - La disciplina delle spese di rappresentanza non distingue tra beni oggetto dell'attività e beni non oggetto dell'attività; pertanto, possono essere spese di rappresentanza anche le spese sostenute per le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio **rientra** nell'attività propria dell'impresa.
- Si ritiene che non costituiscano spese di rappresentanza:  
.. omaggi effettuati nei confronti di dipendenti di beni **non oggetto dell'attività**;  
.. valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali.

### INDETRAIBILITÀ

Art. 19-bis1, c. 1, lett. h)  
D.P.R. 633/1972

- **Regola**
  - Spese di rappresentanza
  - Non è ammessa in detrazione l'Iva relativa alle spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sul reddito, **tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00** [anche se si tratta di alimenti e bevande (C.M. 54/E/2002)].
  - Le successive cessioni di tali beni costituiranno, secondo l'Amministrazione Finanziaria, operazioni escluse da Iva.
- **Beni oggetto dell'attività**
  - L'Iva per l'acquisto di beni non qualificati come spesa di rappresentanza è ammessa in detrazione e la successiva cessione gratuita è rilevante ai fini Iva.
  - In ogni caso l'impresa può scegliere di **non detrarre l'Iva a credito** relativa all'acquisto dei beni oggetto dell'attività e destinati ad essere ceduti come omaggio (qualificato come spese di rappresentanza), al fine di **non assoggettare a Iva** la successiva cessione gratuita. In tal caso, l'Iva a credito rimane detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50,00.

### BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO E ABBUONO, PREVISTI CONTRATTUALMENTE

- **Aliquota Iva non superiore a quella del bene principale**
    - Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, è **escluso da Iva** se l'aliquota dell'omaggio non è superiore a quella del bene venduto.
  - **Aliquota Iva superiore a quella del bene principale**
    - Sono imponibili con l'aliquota Iva propria.
- **Obbligo** di indicazione del valore normale del bene o del valore all'ingrosso per i beni acquistati da terzi.  
Art. 15, n. 2 D.P.R. 633/1972
- **Facoltà di rivalsa Iva**  
Art. 18 D.P.R. 633/1972

### OMAGGI AI DIPENDENTI

- **Non oggetto dell'attività**
    - R.M. 16.10.1990, n. 666305
    - Nel caso di beni non oggetto dell'attività **non è consentita la detrazione Iva** sugli acquisti o importazioni per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa.
  - **Oggetto dell'attività**
    - Per i beni oggetto dell'attività il contribuente detrae l'Iva sugli acquisti.
- Le successive cessioni sono escluse da Iva.
- La cessione gratuita deve quindi essere assoggettata ad Iva, salva l'opzione di non detrarre l'Iva sugli acquisti.

**TRATTAMENTO FISCALE IMPOSTE DIRETTE**

**Tavola riepilogativa**

<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	⇒	Interamente deducibili nell'esercizio.	⇒	Beni di valore unitario <b>fino a € 50,00</b> .
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di <b>inerenza e congruità</b> (D.M. Economia 19.11.2008) nel limite di ricavi della gestione caratteristica: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. fino a € 10.000.000: <b>1,50%</b>;</li> <li>.. oltre € 10.000.000 e fino € 50.000.000: <b>0,60%</b>;</li> <li>.. oltre € 50.000.000: <b>0,40%</b>.</li> </ul> </li> </ul>	⇒	Beni di valore unitario <b>superiore a € 50,00</b> , compresa l'Iva indetraibile.
<b>SPESE NON DI RAPPRESENTANZA</b>	⇒	Interamente deducibili nell'esercizio.	⇒	Se riconducibili all' <b>attività di pubblicità e propaganda</b> .
<b>OMAGGI AI DIPENDENTI</b> Art. 95, c.1 D.P.R. 917/1986	⇒	Impresa ⇒	Le spese per omaggi ai dipendenti sono <b>interamente deducibili</b> , rientrando tra le spese per prestazioni di lavoro.	
	⇒	Dipendente ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei <b>beni ceduti e servizi prestati</b> se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23; se il valore è superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito<sup>(1)</sup>.</li> <li>Se l'<b>omaggio è in denaro</b>, concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.</li> </ul>	
<b>UNICA CONFEZIONE REGALO</b>	⇒	Qualora il bene omaggiato sia composto da un insieme di beni costituenti un'unica confezione, si deve considerare il valore unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.		
	⇒	Esempio 1 ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisto di una confezione regalo, classificata come spesa di rappresentanza, contenente più beni, il cui prezzo <b>complessivo</b> è pari o inferiore a € 50,00.</li> <li>L'Iva relativa all'acquisto è <b>detraibile</b>; il costo è <b>interamente deducibile</b> nell'esercizio.</li> </ul>	
	⇒	Esempio 2 ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>La confezione contiene beni assortiti di valore singolarmente inferiore a € 50,00, ma complessivamente la confezione ha un valore superiore a € 50,00.</li> <li>In tal caso, l'Iva relativa all'acquisto <b>non è detraibile</b>; il costo è <b>deducibile nei limiti dei requisiti di inerenza e congruità</b>.</li> </ul>	
<b>RIVALSA IVA</b>	⇒	L'Iva sugli omaggi, per la quale non è stata esercitata la rivalsa, rappresenta per il cedente un costo non deducibile.	Art. 99, c. 1 D.P.R. 917/1986	
<b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b>	⇒	Beni oggetto dell'attività ⇒	Per l'invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell'attività propria dell'impresa, appare opportuna l'emissione del documento di trasporto, specificando la causale del trasporto (omaggio, cessione gratuita, ecc.), al fine di individuare il destinatario finale dell'omaggio e dimostrare l'inerenza della spesa.	
	⇒	Beni non oggetto dell'attività ⇒	Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell'attività appare opportuna l'emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale del trasporto (omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di documentare le generalità del donatario ai fini della verifica dell'inerenza della spesa promozionale e di consentire al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997.	
<b>ASPETTI IRAP</b>	⇒	I componenti positivi e negativi si assumono, ai fini Irap, in base alle modalità con cui è determinata la base imponibile (metodo del bilancio o metodo fiscale).		
<b>Nota<sup>(1)</sup></b>	Dalla stessa data non sono più esenti le erogazioni liberali corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi (monetizzate) a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, c. 2, lett. b) Tuir.			

**DEDUCIBILITÀ SPESE  
DI RAPPRESENTANZA**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Principio</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità.</li> <li>• La deducibilità delle erogazioni e delle spese è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le <b>generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.</b></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eccezione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario <b>non superiore a € 50,00.</b></li> </ul>		
<table border="1"> <tr> <td><b>Omaggi ai dipendenti</b></td> <td>Il costo è interamente deducibile dal reddito d'impresa (art. 95 Tuir) in quanto rientra tra le spese per prestazioni di lavoro.</td> </tr> </table>	<b>Omaggi ai dipendenti</b>	Il costo è interamente deducibile dal reddito d'impresa (art. 95 Tuir) in quanto rientra tra le spese per prestazioni di lavoro.	
<b>Omaggi ai dipendenti</b>	Il costo è interamente deducibile dal reddito d'impresa (art. 95 Tuir) in quanto rientra tra le spese per prestazioni di lavoro.		

**INERENZA**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si considerano inerenti le spese per <b>erogazioni a titolo gratuito</b> di beni e servizi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. effettivamente sostenute e documentate;</li> <li>.. effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;</li> <li>.. sostenute rispondendo a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sostenute in coerenza con pratiche commerciali di settore.</li> </ul> </li> </ul>
--

**CONGRUITÀ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese sono ammesse in deduzione nel limite commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>1,5%</b> dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;</li> <li>.. <b>0,6%</b> dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni;</li> <li>.. <b>0,4%</b> dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td><b>Beni gratuiti di valore inferiore a € 50,00</b></td> <td>Ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente (non rientranti nell'attività propria dell'impresa) di valore unitario non superiore a € 50, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 108, c. 2, 3° periodo Tuir.</td> </tr> </table>	<b>Beni gratuiti di valore inferiore a € 50,00</b>	Ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente (non rientranti nell'attività propria dell'impresa) di valore unitario non superiore a € 50, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 108, c. 2, 3° periodo Tuir.
<b>Beni gratuiti di valore inferiore a € 50,00</b>	Ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente (non rientranti nell'attività propria dell'impresa) di valore unitario non superiore a € 50, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 108, c. 2, 3° periodo Tuir.		

**RIFLESSI IRAP**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti Ires</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese di rappresentanza sono completamente deducibili ai fini Irap, a prescindere dal rispetto dei requisiti di inerenza e congruità (metodo del bilancio ex art. 5 D. Lgs. 446/1997).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese individuali e società di persone</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese di rappresentanza, essendo classificate nella voce B.14 del Conto Economico, non sono deducibili ai fini Irap (metodo fiscale ex art. 5-bis D. Lgs. 446/1997).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lavoratori autonomi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essendo la base imponibile Irap pari alla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata, i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini Irap nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Omaggi a dipendenti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli omaggi destinati ai dipendenti o collaboratori sono indeducibili se rientrano tra le spese per il personale, in quanto assumono natura retributiva.</li> </ul>

**BUFFET O CENA DI NATALE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spese di rappresentanza</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare <b>spese di rappresentanza a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iva indetraibile.</li> <li>• Costo deducibile, nel limite del 75% dell'importo, in base ai criteri di inerenza e congruità.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liberalità a favore di dipendenti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il costo del banchetto ovvero della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, ma una <b>liberalità a favore dei dipendenti stessi.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Iva indetraibile</b> per assenza del requisito dell'inerenza.</li> <li>• Il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta (somministrazione di alimenti) e del 5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 Tuir).</li> <li>• Ai fini Irap il costo è deducibile per i soggetti che applicano il "metodo di bilancio".</li> </ul>

**SINTESI DEL TRATTAMENTO FISCALE**

Tavola riepilogativa n. 1

**Beni non rientranti nell'attività propria**

Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Imposte dirette	Irap
Imprese	Clienti/ fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva (art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972)	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>• Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Deducibilità
Lavoratori autonomi	Clienti/ fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa Iva (C.M. 30.04.80 n. 270516)	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>(1)</sup> .
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Deducibilità
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Deducibilità	
Nota	<sup>(1)</sup> I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8, c. 1 D. Lgs. 446/1997), esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.					

Tavola riepilogativa n. 2

**Beni rientranti nell'attività propria**

Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Imposte dirette	Irap
Clienti/ fornitori	Iva detraibile <sup>(1)</sup>	Operazione imponibile Iva <sup>(1)</sup> obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>(2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>• Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>
Dipendenti	Iva detraibile <sup>(1)</sup>		Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	
Note	<sup>(1)</sup> Detraibile se la spesa <b>non</b> è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00; rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare ad Iva la cessione gratuita. <sup>(2)</sup> Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio <b>rientra</b> nell'attività propria dell'impresa (C.M. 21.07.1998, n. 188/E). Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudentialmente possibile che le spese siano qualificate <b>spese di rappresentanza</b> . In tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.			